



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8605/30.30.2020

Al Segretario generale

*E, p.c.*  
Al Capo di Gabinetto

Al Direttore generale  
Musei

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti relativi all'applicazione delle misure restrittive di cui al d.P.C.M. 22 marzo 2020 ai lavori indifferibili di manutenzione dei parchi e giardini storici.

Si riscontra la richiesta di chiarimenti di codesto Segretariato, in merito alla problematica, segnalata dagli Uffici, relativa alla prosecuzione delle attività, di regola svolte da ditte esterne aggiudicatrici di procedure d'appalto, di manutenzione del verde storico afferente agli istituti e luoghi della cultura statali, a seguito dell'adozione di misure restrittive particolarmente stringenti da parte del d.P.C.M. 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

In particolare, la richiesta di parere nasce dalla circostanza che i servizi di *“Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”*, identificati col codice ATECO 81.30.00, non sono presenti nell'elenco di cui all'allegato 1 del citato decreto, che individua le attività non oggetto di sospensione. Inoltre, si chiedono chiarimenti anche in ordine all'adempimento informativo previsto dall'art. 1, comma 1, lett. *d*).

Al riguardo, si osserva quanto segue.

L'art. 1 del citato decreto prescrive misure urgenti di contenimento del contagio a valere sull'intero territorio nazionale, tra le quali la sospensione di *“tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto”* (comma 1, lettera *a*).

Si evidenzia peraltro che l'individuazione delle attività incluse nell'allegato 1 non è fissa e immutabile, in quanto le stesse sono soggette a rimodulazione mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. decreto Mise-MEF 25 marzo 2020).

Oltre a fare salve dalla sospensione le attività indicate nell'allegato 1 nel d.P.C.M. si precisa, alle successive lettere *d*) ed *e*), che restano sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

utilità e servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (lett. *e*), nonché tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei predetti servizi di pubblica utilità, dei servizi essenziali e delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione, in quest'ultimo caso, alla Prefettura (lett. *d*).

La mancata sospensione delle attività inerenti allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, o ad essi funzionali, risponde al più generale principio di assicurare la regolarità e la continuità dell'erogazione dei servizi di pubblica necessità, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione, la cui interruzione è peraltro sanzionata penalmente.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, l'art. 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 146 del 1990 qualifica quali servizi pubblici essenziali i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, oltre che l'apertura al pubblico regolamentata dei musei e altri istituti e luoghi della cultura (secondo la novella introdotta dal d.-l. n. 146 del 2015); tale ultimo servizio, tuttavia, è espressamente escluso dalle attività consentite dallo stesso art. 1, comma 1, lett. *e*), del d.P.C.M.

Restano pertanto tuttora consentite, per quanto riguarda il Ministero, le attività connesse allo svolgimento del servizio essenziale di protezione ambientale e vigilanza dei musei, consistenti sostanzialmente nelle attività indispensabili di tutela del patrimonio culturale, sia ricognitive dei beni tutelati sia dirette a garantirne la protezione e la conservazione.

In tali attività si devono considerare incluse, oltre a quelle dirette a garantire un presidio minimo di vigilanza e salvaguardia dei luoghi e dei beni culturali, anche le attività cd. "indifferibili", che non possano cioè essere rinviate senza che ne derivi un nocumento al bene, volte a limitare le situazioni di rischio, al controllo delle condizioni dei beni e al mantenimento dell'integrità dei medesimi.

La lettera *d*) consente anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato 1, dei servizi di pubblica utilità o dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, previa comunicazione alla Prefettura competente. In tali attività rientrano le attività funzionali a quelle di tutela sopra illustrate, purché anch'esse presentino un carattere di indifferibilità.

Occorre evidenziare che, alla luce delle preminenti esigenze di tutela della salute pubblica che informano il d.P.C.M. 22 marzo 2020 e della conseguente necessità di ridurre al minimo il numero di persone circolanti sul territorio nazionale a fini di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le norme illustrate devono essere interpretate in senso restrittivo, quali eccezioni al divieto generale di prosecuzione delle attività economiche. Altresì deve desumersi che, anche laddove le attività siano consentite, le stesse siano anche sottoposte a rigorosi controlli.



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Alla luce di quanto fin qui illustrato, si deve ritenere che, in linea di principio, i servizi di “*Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)*”, possano integrare la nozione di servizio essenziale, come sopra enucleata, e che l’erogazione del servizio comprenda le attività necessarie a garantire la tutela dei parchi e dei giardini storici, in funzione della conservazione e della sicurezza del bene culturale protetto.

Nel rispetto delle eventuali indicazioni puntuali o anche omnicomprensive, a fini di uniformità sul territorio nazionale, rese da parte degli Uffici centrali, l’individuazione delle attività necessarie a garantire il servizio pubblico essenziale compete, caso per caso, in relazione alla natura e alle caratteristiche del bene tutelando, al Dirigente cui fa capo l’Istituto o luogo della cultura.

L’erogazione dei servizi in esame, ricadendo nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera e), del d.P.C.M 22 marzo 2020, risulta pertanto sempre consentita, in quanto sia intrapresa, come risulta implicito, dal soggetto pubblico preposto al servizio, senza necessità di procedere alla comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività, essendo quest’ultimo adempimento richiesto limitatamente alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui alla citata lettera e).

Laddove invece il soggetto pubblico, al fine di assicurare l’espletamento del servizio pubblico essenziale decida di continuare ad avvalersi dei servizi forniti da ditte esterne, si ritiene che in tali ipotesi si ricada nello svolgimento di quelle attività funzionali contemplate nella lettera d), che comporta il solo obbligo di comunicazione alla Prefettura competente da parte della ditta interessata, con onere di indicare le amministrazioni beneficiarie dei servizi *de quibus*.

A fini di garanzia di una puntuale valutazione caso per caso e per assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dei movimenti, si raccomanda comunque che anche gli Uffici pubblici, preposti allo svolgimento del pubblico servizio procedano, in via collaborativa, a comunicare alle Prefetture la continuazione delle attività ritenute indispensabili che richiedono l’accesso ai luoghi pubblici da parte di ditte esterne.

IL CAPO DELL’UFFICIO  
(Annalisa Cipollone)

*Annalisa Cipollone*